

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Prot. n. RU del

Allegati: n. --

Genova, data del protocollo

Ufficio Scolastico Regionale

c.a. Direttori Generali AA.SS.LL.

Loro Sedi

Oggetto: Comunicazioni in merito alle applicazioni del Decreto Legge 7 giugno 2017 DL 73/2017 convertito in Legge 119/2017 - fascia di età 0-16 anni.

– Conseguenze in merito agli indirizzi regionali

In merito alle disposizioni contenute nel DL in oggetto si evidenzia quanto segue:

1. Per l'**anno scolastico 2017-2018**, la scadenza del **10 marzo 2018** è da intendersi relativa solo a coloro che avevano presentato autodichiarazione a settembre-ottobre 2017. Considerate le azioni poste in essere dalla nostra Regione, in accordo con gli Uffici Scolastici Regionali, tali soggetti dovrebbero esser un esiguo numero. In particolare la normativa prevede che in questi casi venga presentato un certificato attestante l'avvenuta vaccinazione o, in alternativa documentazione attestante un appuntamento presso i centri vaccinali del Servizio Sanitario Nazionale.

Sino a comunicazione di inadempienza da parte della Asl territorialmente competente, gli Uffici Scolastici non devono intraprendere alcun provvedimento nei confronti dei soggetti che non abbiano ancora concluso il ciclo vaccinale previsto per legge. Questo perché, prima di definire lo stato di inadempienza del singolo soggetto, le attività di recupero da parte delle Aziende Sanitarie devono essere completate secondo modalità ben definite.

2. Per l'**anno scolastico 2018-2019**, l'art. 18 ter del DL 16/10/2017 n.148 convertito in Legge n. 172/2017, cosiddetta "Legge Finanziaria", prevede delle misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle Istituzioni del Sistema Nazionale dell'Istruzione, ai Servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale e alle scuole private non paritarie consistenti in:
 - Quanto previsto all'art. 3 bis, commi da 1 a 4 del DL 73/2017 è applicabile a decorrere sin dall'anno scolastico 2018-2019, sentito il Garante per la protezione dei dati personali
 - Le disposizioni di cui al punto precedente, sono applicabili a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018

Di fatto ciò significa che non è necessario richiedere alcuna documentazione attestante lo stato vaccinale all'atto dell'iscrizione per l'**AS 2018-2019**, onde evitare presentazione di documentazione inutile in base a quanto viene di seguito definito.

L'invio dell'elenco degli iscritti da parte degli Uffici Scolastici alle Aziende Sanitarie Locali dovrà avvenire entro il **10 marzo 2018**, indipendentemente dal parere del Garante, in quanto sul punto si è già espresso favorevolmente.

A loro volta le Aziende Sanitarie Locali, entro il **10 giugno 2018**, dovranno fornire indicazione dei soggetti non in regola con le vaccinazione sentito il Garante così come previsto dalla Legge.

Entro i dieci giorni successivi (**20 giugno**) i Dirigenti delle Istituzioni scolastiche, dovranno invitare i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale a depositare entro il **10 luglio** la documentazione richiesta.

Il **20 luglio** gli Uffici Scolastici dovranno trasmettere la documentazione ricevuta alle Aziende Sanitarie oppure comunicare il mancato deposito in ordine alla violazione dell'obbligo vaccinale. Per i soli servizi educativi per l'infanzia, il mancato deposito della documentazione entro il 10 luglio comporta inoltre la decadenza dell'iscrizione.

Quanto sopra rappresenta l'iter procedurale ad oggi definibile alla luce del DL 73/2017 e delle Circolari esplicative conseguenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. G. Walter Locatelli